

31 dicembre 2018

Categorie: **Finanziaria > Legge di Bilancio 2019**

Nuovo regime utilizzo perdite pregresse: dubbi sull'effetto retroattivo

Autore: Pasquale Pirone

Domanda – La Manovra di Bilancio 2019 interviene allineando la disciplina del riporto delle perdite pregresse per i soggetti IRPEF in contabilità ordinaria e in contabilità semplificata (imprese minori). Si chiede di sapere quale sarà la decorrenza della novità e se questa sarà anche applicabile anche con riferimento alle perdite pregresse che alla data di entrata in vigore della manovra risultano ancora utilizzabili.

Risposta – La Manovra 2019 interviene (in fase di approvazione definitiva, in questi giorni al Parlamento) introducendo il riporto illimitato delle perdite per tutti i soggetti IRPEF, a prescindere dal regime contabile adottato. In breve, le perdite sono rese riportabili agli esercizi successivi nel limite dell'80% dei redditi conseguiti in tali esercizi, per l'intero importo che vi trova capienza. Si ricorda che in base alle disposizioni ante-manovra 2019, per i soggetti IRPEF lavoratori autonomi e imprese minori in contabilità semplificata, ai fini delle imposte sui redditi, le perdite possono essere utilizzate per compensare i redditi eventualmente prodotti dal contribuente nello stesso periodo di imposta mentre l'eventuale eccedenza è perduta. Lo scomputo della perdita è fatto sul reddito complessivo (compensazione orizzontale).

Per i soggetti IRPEF in contabilità ordinaria (articolo 8, comma 3, TUIR), invece, in presenza di perdite di esercizio, lo scomputo può avvenire solo con riferimento ad altri redditi d'impresa o partecipazione conseguiti dal contribuente. Inoltre, l'eccedenza è riportabile nei successivi periodi d'imposta, ma non oltre il quinto, escludendo esplicitamente che tale regola si applichi anche alle imprese minori (ossia quelle in contabilità semplificata).

La Legge di Bilancio 2019, in primo luogo stabilisce che anche queste ultime al pari delle imprese (IRPEF) in contabilità ordinaria potranno scomputare le perdite solo da altri redditi d'impresa (la possibilità di compensazione orizzontale resta per i soli lavoratori autonomi).

Inoltre si stabilisce che le imprese minori potranno riportare le perdite negli esercizi successivi al pari delle imprese in contabilità ordinaria e per entrambi scompare il limite quinquennale mentre è introdotto il limite quantitativo dell'80% (ciò sta significando che le perdite ottenute nell'esercizio d'impresa sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e, per la differenza, nei successivi, nella misura dell'80% dei redditi conseguiti in detti periodi d'imposta, per l'intero importo che trova capienza in essi).

In merito alla decorrenza, le novità si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, quindi, dal periodo d'imposta 2018. E', comunque, prevista una disciplina transitoria per le perdite del periodo 2018 e 2019. In merito all'altro quesito occorrerà, invece, attendere uno specifico chiarimento di prassi per precisare se rientrano nella nuova disciplina anche le perdite maturate prima del 2018 e che ad oggi risultano ancora utilizzabili.

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it